

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3792-A</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDELLI, RICCIATTI, LIBRANDI, ALLASIA, GIGLI, RAMPELLI, PALESE, BRUNETTA, MATARRESE, OCCHIUTO, POLIDORI, POLVERINI, VARGIU**

---

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici

---

*Presentata il 29 aprile 2016*

---

(Relatore: **BECATTINI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale, e, sotto i profili concernenti la tutela del consumatore, alla materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione;

osservato che l'articolo 1, comma 1, della proposta in esame definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, l'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico;

ricordato che l'allegato I alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali prevede un elenco di 31 pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali e che il diciassettesimo « considerando » della medesima direttiva precisa che tale elenco è da ritenersi esaustivo, in quanto: « Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 » della direttiva medesima, e che « L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva »;

ricordato altresì che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea va nel senso di affermare l'impossibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori fattispecie di pratiche considerate in ogni caso sleali, ribadendo che l'elenco di cui alla citata direttiva 2005/29/CE non è in alcun modo modificabile né integrabile ad opera dei singoli Stati membri;

evidenziato, quindi, come l'introduzione di una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale debba essere valutata alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa, sia statale sia regionale, debba essere esercitata nel rispetto « dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

in base alle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, che introduce una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa statale e regionale debba essere esercitata nel rispetto « dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

### PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3792, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, nel disporre che, per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore, prevede, al terzo periodo, che tale termine di prescrizione biennale si applichi anche all'obbligo di assolvimento dell'accisa;

tuttavia, va considerato che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale o sull'energia elettrica non è il consumatore finale, posto che, ai sensi di quanto stabilito rispettivamente, per il gas naturale, dall'articolo 26 e, per l'energia elettrica, dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), obbligati al pagamento sono i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale o dell'energia elettrica al consumatore finale, ai quali è poi riconosciuto il diritto di rivalsa sui medesimi consumatori finali;

la disposizione di cui al citato secondo periodo, laddove fosse riferita all'accisa come componente di costo dell'utente, risulterebbe priva di significato se non errata, atteso che comunque nei confronti del soggetto obbligato il termine per il recupero del credito da parte dello Stato resterebbe di cinque anni come previsto dall'articolo 15 del testo unico delle accise;

laddove la previsione, stante la sua formulazione, fosse invece intesa come riferita ai soggetti obbligati del settore del gas e dell'energia elettrica, determinerebbe minori entrate per il bilancio dello Stato, giacché, da un lato, non si terrebbe conto della necessità di procedere alla lettura dei contatori presso i consumatori finali da parte del soggetto distributore, in modo da consentire al soggetto obbligato di determinare correttamente il debito di imposta, dall'altro, la riduzione del termine non potrebbe non avere ripercussioni sulle attività di recupero del tributo da parte dell'Amministrazione, considerata l'impossibilità di avere, nell'esiguo periodo di due anni, una base correttamente determinata;

la riduzione dei citati termini di prescrizione non determina invece sostanziali effetti finanziari sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto, posto che l'imposta è assolta al momento della fatturazione e, pertanto, in caso di insoluto della fattura, la società fornitrice dovrà attivarsi con le normali procedure di recupero dell'imposta versata;

per quanto riguarda le imposte dirette, come di prassi, non sono stimati eventuali effetti di « secondo livello » derivanti da interventi normativi che incidono sulla redditività dei soggetti di imposta;

appare pertanto necessario, tutto ciò considerato, sopprimere il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

---

#### PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

L'VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3792 recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'adeguatezza del termine di due anni fissato dall'articolo 1 in riferimento ai conguagli nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3792 Baldelli, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive) in sede referente;

ricordato che il provvedimento reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;

richiamate in particolare le norme contenute nell'articolo 1, comma 1 del provvedimento, con cui si definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà (previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005) l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (fatturazione pluriennale);

rilevato, al riguardo, che la materia risulta armonizzata a livello europeo dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, attuata in Italia con il citato codice del consumo;

evidenziato che l'allegato I alla direttiva 2005/29/CE identifica un elenco di pratiche commerciali che si possono considerare in ogni caso sleali e che, come tali, non richiedono una specifica valutazione;

osservato che, fuori dei casi previsti all'allegato I, per dichiarare sleale, e conseguentemente censurabile, una pratica commerciale, la disciplina europea prescrive una valutazione caso per caso delle azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni o comunicazioni commerciali, sulla base dei criteri indicati agli articoli da 5 a 9 della direttiva medesima;

preso atto che la fatturazione pluriennale non rientra *prima facie* tra le pratiche commerciali sleali elencate dalla direttiva, ed evidenziato altresì che l'elenco di pratiche contenuto nell'allegato I non è modificabile né integrabile ad opera dei singoli Stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la piena compatibilità dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge – che definisce, in via legislativa, la fatturazione pluriennale quale pratica commerciale scorretta, senza necessità di valutazione caso per caso – con la disciplina armonizzata a livello europeo e, in particolare, con le richiamate disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

---

### PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3792, d'iniziativa del deputato Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione),

esprime

NULLA OSTA

---

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *c-bis*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera *c*), e 26, comma 1, lettera *f*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.

4. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## ART. 1.

*Soppresso*

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente **che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico** ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. **Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.**

*Soppresso*

obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.

5. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.

6. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 3, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio **non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.**

7. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 5.

8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

*Soppresso*

3. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di **indebitato** conguaglio.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

*Soppresso*

5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

7. Entro il 1° gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,



## ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 1, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2016.

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

## ART. 2.

1. Le disposizioni **di cui all'articolo 1** si applicano **alle fatture la cui scadenza è successiva:**

*a)* per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

*c)* per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

*Soppresso*







\*17PDL0056970\*